

società di partecipazione finanziaria mista rientrano direttamente nell'ambito di applicazione dei poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare il rispetto su base consolidata. Dovrebbero pertanto essere previsti una procedura di approvazione specifica e poteri di vigilanza diretta su talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista al fine di garantire che tali società di partecipazione possano essere considerate direttamente responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, senza assoggettarle a requisiti prudenziali aggiuntivi su base individuale.

- (4) L'approvazione e la vigilanza di talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista non dovrebbero impedire ai gruppi di decidere in merito a specifici dispositivi interni e alla distribuzione dei compiti all'interno del gruppo come ritengono opportuno per garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata e non dovrebbero impedire un'azione di vigilanza diretta su quegli enti del gruppo che sono impegnati a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata.
- (5) In circostanze specifiche, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista istituita al fine di detenere partecipazioni in imprese potrebbe essere esentata dall'approvazione. Sebbene sia riconosciuto che una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista esentata possa prendere decisioni nell'ambito del normale esercizio della sua attività, essa non dovrebbe adottare decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle filiazioni nel gruppo che sono enti o enti finanziari. Nel valutare il rispetto di tale requisito, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei requisiti pertinenti in base al diritto societario a cui è soggetta la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
- (6) Le principali responsabilità per quanto riguarda la vigilanza su base consolidata sono affidate all'autorità di vigilanza su base consolidata. È necessario quindi che l'autorità di vigilanza su base consolidata sia adeguatamente coinvolta nell'approvazione e nella vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, tale approvazione dovrebbe essere concessa tramite una decisione congiunta di tali due autorità. Quando esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁷⁾, la Banca centrale europea dovrebbe anche esercitare le sue funzioni in relazione all'approvazione e alla vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista.
- (7) La relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 («relazione della Commissione del 28 luglio 2016») ha evidenziato che, se applicati a enti piccoli, alcuni dei principi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE, vale a dire i requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti, sono eccessivamente onerosi e non commisurati ai loro vantaggi prudenziali. Si è inoltre riscontrato che il costo dell'applicazione di tali requisiti supera i loro vantaggi prudenziali nel caso del personale con una bassa componente variabile della remunerazione, perché questi livelli di remunerazione variabile non incoraggiano, o incoraggiano poco, il personale a prendere rischi eccessivi. Di conseguenza, mentre tutti gli enti dovrebbero avere l'obbligo generale di applicare tutti i principi a tutti i membri del loro personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, è opportuno prevedere disposizioni che esentino gli enti piccoli e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione dai principi sul differimento e sul pagamento in strumenti stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE.
- (8) Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare tali enti piccoli e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e promuovere condizioni di parità per gli enti e l'adeguata tutela di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Al tempo stesso bisogna offrire una qualche flessibilità agli Stati membri, perché possano adottare un approccio più rigoroso quando lo reputino necessario.
- (9) Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è stabilito all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale principio deve essere applicato in modo coerente dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento, che dovrebbero quindi attuare una politica retributiva neutrale rispetto al genere.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

